



DI MEO Antonello
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta
ROBERTO Maria
CIAMPOLI Federica
VERNA Antonello

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al
Mare (CH)
Corso Federico II, 58 - 67100 L'Aquila
Via Amicis, 69 - 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232
Fax 085 4408553
info@studiodimeo.net
www.studiodimeo.net

Aggiornamento Green Pass

Gentile cliente,

la recente modifica della norma ha appesantito i controlli in capo al datore di lavoro (e di conseguenza in capo ai delegati) in quanto, **a partire dal 15 febbraio 2022** è fatto **obbligo** a questi ultimi di **verificare** che i lavoratori ultracinquantenni posseggano il Green Pass "rafforzato" per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Occorrerà fare in modo che ai soggetti delegati sia comunicato quali sono i dipendenti che:

- **Under 50** (per i quali è ancora consentito l'accesso con il green pass "base")
- **Over 50** (per i quali è invece richiesto il green pass "rafforzato")
- Scelgono di avvalersi della facoltà di consegnare il green pass che quindi sono **esentati dai controlli** fino alla data di scadenza del certificato (o, come vedremo alla sua revoca).

Ai sensi dell'art. 4 quinquies n.3. *"Il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro" (articolo 1, D.L. n. 1/2022)*". Così come in passato, nel caso di dipendenti che prestano la propria opera lavorativa **al di fuori della propria sede di lavoro**, il controllo potrà essere effettuato oltre che dal proprio datore di lavoro, anche **presso la sede in cui prestano la propria opera professionale**.

In altre parole, anche sulla **verifica** del possesso del green pass ai <<titolari>> vige il "**doppio controllo**" del green pass base e rafforzato a seconda che abbiano o meno compiuto il cinquantesimo anno di età. Tale controllo si aggiunge a quello della **temperatura corporea**.

Il decreto, firmato dal premier Mario Draghi una decina di giorni fa, mette al primo posto le **esigenze alimentari** e di prima necessità, quelle **sanitarie**, di sicurezza e di **giustizia**, per le quali non sarà necessario il certificato verde. Certificato verde indispensabile anche per ritirare la pensione alle **Poste** o per andare in Comune o **all'Inps**, per entrare nelle filiali e negli uffici delle **banche**, negli uffici postali e in tutti gli altri uffici aperti al pubblico. Dal primo febbraio il super Green pass però avrà durata **6 mesi** calcolati dall'ultima dose di vaccino ricevuta. Il 1° febbraio è anche l'ultimo giorno utile per vaccinarsi per gli over 50 che devono andare a lavorare, e dal 15 febbraio scatterà l'obbligo di esibire il green pass rafforzato sui luoghi di **lavoro**.

Sono state individuate le attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali **non vale l'onere** della verifica **dell'esibizione** del green pass base, pertanto si può accedere liberamente:

- 1) Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
- 2) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.

- 3) Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
- 4) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
- 5) Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
- 6) Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
- 7) Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
- 8) Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
- 9) Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento”.

In sintesi:

Dal 15 febbraio c.a. il **green pass rafforzato** (vaccinazione con terza dose o guarigione) è esteso ai lavoratori pubblici e privati dai 50 anni di età, per l'accesso ai luoghi di lavoro. Si ricorda che dall'8 gennaio 2022 è in vigore l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni.

Esteso anche l'uso del **green pass base** (vaccinazione con due dosi, guarigione o tampone):

- dal 20 gennaio a chi accede ai servizi alla persona;
- dal 1° febbraio a chi accede a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e altre attività commerciali diverse da quelle relative ai beni/servizi di prima necessità ma con controllo a campione.

Lo studio

